

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13212 del 2014, proposto da: **Vittoria Farzati**, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Lenoci, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, Via Emanuele Gianturco, 1;

contro

il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p. t.,
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 26.08.2014 con il quale la ricorrente è stata sanzionata con la revoca dell'incarico di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per le intime Amministrazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus boni juris, emergendo dal contesto motivazionale dell'impugnato provvedimento adeguata valutazione degli elementi di fatto, non contestati, che hanno indotto ad adottare la sanzione della revoca dall'incarico in relazione alla ritenuta incidenza degli stessi sulla indipendenza, equilibrio e prestigio che devono connotare costantemente lo svolgimento delle funzioni connesse anche agli incarichi onorari;

CONSIDERATO, altresì, che nemmeno rileva che l'irrogazione della sanzione della revoca dell'incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur in presenza di una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in quanto spetta al CSM il potere valutativo dei fatti e determinativo della sanzione;

RITENUTO di compensare le spese di lite in tale fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, RESPINGE l'istanza cautelare citata in premessa.

CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento,00), in favore della parte resistente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)